

COMUNE DI TIRIOLO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

All. "A"

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 23/06/2017)

Capo I FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici e pubblici sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la durata prevista dalla legge. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione, per finalità di trasparenza, di cui all'art. 26 del D. Leg. vo 14/03/2013, n. 33, con l'osservanza dei limiti e delle modalità ivi espressamente previste.
2. Gli atti relativi alla concessione di benefici economici in favore di persone fisiche e motivati da ragioni di natura sanitaria e/o da disagio sociale, sono pubblicati con l'inserimento di "OMISSIS" per quanto concerne le sopraddette specifiche motivazioni. Resta salva, comunque, la possibilità per eventuali soggetti controinteressati di poter, al fine di avviare la tutela di propri interessi giuridicamente rilevanti, richiedere, nel rispetto delle forme e modalità espressamente previste dalla vigente normativa in materia, il rilascio di copia integrale dei suddetti atti.

Art. 5

1. La Giunta Comunale, di norma, stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, i settori di intervento, scelti tra quelli espressamente elencati al successivo art. 8 e per i quali il Responsabile dell'Area competente per materia provvederà, di norma ed in via ordinaria, ad avviare regolare procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione dei finanziamenti. Il Responsabile dell'Area, con l'avviso pubblico, determinerà, altresì e tra l'altro, i criteri e le

modalità per il riparto e la concessione di finanziamenti e benefici economici in favore dei richiedenti aventi diritto.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare in corso d'anno il piano dei settori di intervento al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Capo II PROCEDURE

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente Regolamento, a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che la richiesta non è finalizzata al finanziamento di partiti o di loro organizzazioni politico – organizzative e in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 16 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 7

1. Le istanze pervenute al protocollo del Comune sono assegnate per il procedimento istruttorio al responsabile dell'Area competente.
2. Le istanze istruite sono riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. A conclusione dell'istruttoria, il Responsabile dell'Area, con proprio provvedimento, procederà alla liquidazione dei contributi in favore dei richiedenti aventi diritto, attenendosi ai criteri ed alle modalità già predeterminate con l'avviso pubblico di cui al precedente art. 5.

Capo III SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Sicurezza e assistenza socio-sanitaria,
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici, tradizionali e religiosi;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali e protezione civile.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 30 e segg. del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente le loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, comitati e parrocchia per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso la comunità locale, ovvero altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale provvederà con propria deliberazione debitamente istruita e corredata dai pareri degli Uffici Comunali competenti, sulla base dell'istanza fatta pervenire al Comune.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e la dichiarazione ISEE per l'anno di riferimento relativa ai componenti il nucleo familiare. L'istanza dovrà, altresì, essere corredata da dichiarazione

sostitutiva resa ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 21/12/2000 n.445 inerente alla circostanza se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo e del soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione, per il tramite del competente Ufficio Comunale, si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. L'erogazione straordinaria di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata ed urgente assistenza, per ragioni sanitarie e/o di disagio socio-economico, può essere disposta, in deroga alla procedura prevista dall'art.5, comma 1° del presente Regolamento, direttamente dal Responsabile dell'Area competente nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato per queste finalità. Il Responsabile dell'Area adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria, nel minor tempo necessario. Il Responsabile dell'Area trasmette, altresì, alla Giunta le determinazioni relative agli interventi disposti.

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune medesimo.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario una-tantum quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta Comunale, per il 50% prima dell'inizio della manifestazione e per il restante 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà, altresì, chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 13

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 12 richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 11.
2. Il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri del Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI SICUREZZA E ASSISTENZA E SOCIALE

Art. 15

1. Gli interventi di sicurezza e assistenza del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili o, comunque, affetti da patologie;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti diversamente abili;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 16

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi

individuati nel primo comma dell'art. 15 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 10.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati, per il tramite dei soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 15, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire, al miglior livello di efficacia, le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 10.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 17

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico- motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport dilettantistico e, altresì, concesso, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale. Per le relative modalità si fa espresso riferimento al vigente Regolamento Comunale generale per la concessione, in uso o in convenzione, degli impianti sportivi di proprietà del Comune.
4. Il Comune, per le finalità di cui al precedente comma 1° e previa l'adozione di deliberazione della Giunta Comunale, può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 2° e 3° per l'iscrizione ai relativi campionati e per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso,

- quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1° avviene con deliberazione della Giunta Comunale debitamente istruita e corredata dai relativi pareri degli Uffici Comunali.
4. La concessione dei contributi di cui alla lettera e) del precedente comma 1° e previa l'adozione da parte della Giunta Comunale di apposito atto programmatico e di indirizzo, avviene con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 19

1. Per le richieste di contributi di cui al precedente art. 18, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.

Capo IX ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
- a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 21

1. La concessione dei contributi in favore degli interventi di cui al precedente art.20 viene effettuata tenuto conto sia dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, sia per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. La concessione di benefici economici una-tantum è effettuata con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti artt. 12 e 14.
3. Alla concreta erogazione dei benefici economici di cui al precedente comma 2° provvede direttamente la Giunta Comunale con propria deliberazione debitamente istruita e corredata dai relativi pareri degli Uffici Comunali.

Capo X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE

Art. 22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente e per la protezione civile;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi finanziari una-tantum del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti artt. 12 e 14.
3. Alla concreta erogazione dei benefici economici di cui al precedente comma 2° provvede direttamente la Giunta Comunale con propria deliberazione debitamente istruita e corredata dai relativi pareri degli Uffici Comunali.

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 23

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento una-tantum del Comune, lo stesso può essere accordato, con deliberazione della Giunta medesima, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal già citato Regolamento Comunale generale per la concessione, in uso o in convenzione, degli impianti sportivi di proprietà del Comune.

Capo XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

1. Il presente Regolamento entra in vigore a mente dell'art. 76, comma 7° dello Statuto Comunale di Tiriolo.

All. "B"

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(PERSONA FISICA)**

Al Comune di _____

___ l ___ sottoscritt _____

nat ___ a _____ il _____

residente in _____ via _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

(1)

2. il contributo _____

(2)

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a € _____

4. il contributo richiesto al Comune ascende a € _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione attestante se il richiedente beneficia/non beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente;
- c) documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

Lì _____

(firma)

- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

All. "C"

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di _____

__ I __ sottoscritt__ _____

nat__ a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)

con sede in _____ via _____, n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (1) _____

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 200____, nel settore _____

_____ (2)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (1) _____

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentata e per l'attuazione del programma presentato;
- ha/non ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200____ dell'importo di € _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.
- Si allega, altresì, copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

Lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.

(2) Indicare il settore di intervento.

All. "D"

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ECC.)

Al Comune di _____

_____ I sottoscritt _____

nato a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)

Si allega il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 12 del Regolamento Comunale.

I sottoscritt dichiara che (1) _____, promotore della manifestazione/iniziativa suddetta:

Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

Non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;

ha/non ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di € _____, per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

Dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (1) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;

preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;

Documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

Lì _____

(firma)

1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.

2) Elencare le finalità della manifestazione o iniziativa.